

## La Flat tax al 15% per gli insegnanti

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 16 aprile 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto dal 1° gennaio 2019 per i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, un'imposta piatta, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l'aliquota del 15%



### [CONSULTA QUI TUTTI I NOSTRI ARTICOLI IN TEMA DI FLAT TAX](#)

I commi da 13 a 16, dell'art.1, della cd. [Legge di Bilancio 2019 - L.n.145 del 30 dicembre 2018](#) - introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, un'imposta piatta, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l'**aliquota del 15 per cento**.

La [risoluzione n.43/E del 12 aprile 2019](#) ha individuato i codici tributo.

## Dipendenti pubblici

La stessa norma ricorda che i dipendenti pubblici, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'art.53 del D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001, n. 165, in materia di incompatibilità e cumulo di impegni e incarichi, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità [\[1\]](#).

## Modalità di versamento

L'imposta sostitutiva in commento è versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alla cui disciplina, altresì, si rinvia per quanto

concerne la regolamentazione della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso afferenti alla medesima imposizione sostitutiva.

Puntualizza la [circolare n.8/E del 10 aprile 2019](#) - punto 1.8 - che le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

## Isee

Diversamente, i redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva (articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)").

## Opzione per regime ordinario

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di far concorrere i suddetti compensi alla formazione del reddito complessivo, sulla base dell'esercizio di una specifica opzione le cui modalità saranno stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi. Per il versamento in acconto e a saldo dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni in materia di versamento in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

\*\*\*

## Note

[1] L'art. 508 del TU in materia di istruzione (D.Lgs. n. 297 del 1994) non consente al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. I docenti, ove svolgano lezioni private, sono tenuti ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli studenti e la loro provenienza. Infatti, ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Nessuno studente può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

\*\*\*

a cura di Gianfranco Antico

16 Aprile 2019

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l